|  |  |
| --- | --- |
| image.png | ordine_al_merito_della_repubblica.jpeg  Istituto Tecnico Industriale  STANISLAO CANNIZZARO  CATANIA  Ingresso principale: Via Carlo Pisacane, 1 - Parcheggio mezzi: Via Palermo, 282 cap. 95122  [cttf03000r@istruzione.it](mailto:cttf03000r@istruzione.it); [cttf03000r@pec.istruzione.it](mailto:cttf03000r@pec.istruzione.it); [www.cannizzaroct.edu.it](http://www.cannizzaroct.edu.it)  tel. 095 613 6450 – Fax 095 613 6449  Cod. Fisc. 80008210876 - Cod. Mecc. CTTF03000R e CTTF030517 (Corso IDA) |

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE**

**DI**

**“PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO”**

La presente Convenzione regola i rapporti

tra

L’Istituto Tecnico Industriale **“Stanislao Cannizzaro” -** Catania – C.F. 80008210876 – rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Montella Giuseppina, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 24 dicembre 1967 domiciliata, per la sua funzione, presso l’ITIS “Stanislao Cannizzaro” – via Carlo Pisacane n.1 – 95122 Catania

**e**

La ditta/società **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** - P. IVA **XXX XXXX XXX,** -rappresentata dal socio amministratore unico, XXXXXXXXXXX, sede in XXXXXXX via XXXXXXXX iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di XXXXXX con Numero REA: XX- XXXXXX

**PREMESSO** che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti convenienti ritengono di promuovere attività di formazione e di orientamento in impresa a beneficio di coloro che devono assolvere l’obbligo scolastico.

**PREMESSO** che, in applicazione al Decreto del Presidente della Repubblica*Art. 5, comma 2, lettera e) D.P.R. 15 marzo 2010, n.88,* Stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio *- regolamento sul riordino degli istituti tecnici.*

**CONSIDERATA** la [Legge 13 luglio 2015, n. 107](http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/LEGGE%20107%20DEL%202015.pdf) “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta l'**obbligo di alternanza scuola-lavoro** da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.

**CONSIDERATA** la nota MIUR prot.3355 del 28/03/2017 il Ministero ha pubblicato alcuni chiarimenti interpretativi relativi all’Alternanza scuola lavoro in risposta ai quesiti più frequenti pervenuti dalle Istituzioni scolastiche, dalle famiglie e dagli stakeholder della scuola.

**VISTO il** Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2017, n.134 recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici.

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019) “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO) a decorrere dall’anno 2018/2019 ridefinendo la durata in ragione dell’ordine di studi.

**CONSIDERATE** le Linee Guida per i PCTO ai sensi dell’art.1, comma 785, legge 30/12/2018, n. 145

**CONSIDERATA** la nota ministeriale n.3380 del 18/02/2019 “Novità della Legge di Bilancio 2019 in tema di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

**SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**- Art. 1 -**

La società **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** si impegna a realizzare, con l’ITIS “Stanislao Cannizzaro”, un percorso di formazione in azienda presso la propria sede operativa in **XXXXXX via XXXXXXX**, rivolto a studenti dell’ITIS “Stanislao Cannizzaro” appartenenti alle classi del secondo biennio e quinto anno.

In accordo alla normativa relativa ai PCTO (ex ASL), l’ITIS “Stanislao Cannizzaro” di Catania svolge il ruolo di “Soggetto Promotore” dell’iniziativa e la **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** il ruolo di “Soggetto Ospitante”.

**- Art. 2 -**

Il percorso didattico sarà articolato preferibilmente nei giorni feriali della settimana nel periodo temporale **dal primo settembre al 30 giugno dell’anno scolastico**.

**- Art. 3 -**

L’adesione di ciascuno studente verrà formalizzata con la sottoscrizione del “***Patto Formativo***” controfirmato dal genitore (anche se lo studente è maggiorenne) e del “***Progetto Formativo Individuale***”. Quest’ultimo a firma dello studente, dei tutor aziendali e scolastici. Nei due documenti vengono specificate le modalità operative di sviluppo del percorso.

**- Art. 4 –**

Gli alunni che accedono al percorso dovranno dotarsi di scarpe idonee in funzione delle diverse attività proposte. I rimanenti DPI saranno a carico della società ospitante.

Gli alunni sono obbligati ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso gli ambienti ed i luoghi dove si svolgeranno le attività nonché alle regole stabilite di volta in volta dalla società **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** anche in ottemperanza al D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. . La società ospitante si impegna a garantire il pieno rispetto delle prescrizioni previste dal D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. in particolare, prima di poter procedere alle attività, gli alunni verranno informati e formati sui rischi e pericoli specifici dell’azienda.

**- Art. 5 –**

Alla società **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** per il percorso, non è previsto alcun compenso economico e/o riconosciuto qualsiasi onere finanziario a qualsiasi titolo e anche per l’attività di tutoraggio.

* **Art. 6 -**

Il rapporto che la Società Ospitante intrattiene con gli alunni in formazione non costituisce rapporto di lavoro, ma è da considerarsi un “tirocinio curriculare” nella accezione intesa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota prot. n.13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007.

Pertanto, come chiarito nella Circolare n° 24 del 12/09/2011 (prot. n. A0039/002/RE) del Ministero già citato, il programma non contempla la stipulazione di contratti di apprendistato come inteso dal D.lgs. 276/2003 e le attività non sono “tirocini formativi e di orientamento” disciplinati dall’art. 18 della Legge n° 196 del 24 giugno 1997 e dall’art.11 della Legge n° 138 del 13 agosto 2011.

In tal senso è escluso che la società **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** possa corrispondere agli studenti un qualsivoglia corrispettivo, specie se sotto forma di erogazione di denaro.

**- Art. 7 -**

Gli studenti partecipanti al progetto restano alunni dell’Istituto durante tutta la durata dell’esperienza formativa ed i periodi trascorsi presso la società **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sono considerati a tutti gli effetti come attività didattiche e vengono disciplinati, per quanto concerne lo status degli studenti dalle norme di legislazione scolastica, ivi comprese quelle concernenti le assenze e le sanzioni disciplinari.

Per quanto concerne l’orario di lavoro, le norme di sicurezza, di prevenzione, di igiene e di salute, che devono essere conformi alla legislazione in vigore (D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni), gli alunni sono sottoposti alla disciplina della società **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**. Qualora gli studenti avessero occasionalmente necessità di assentarsi, hanno l’obbligo di dare preventiva comunicazione ai tutor indicati nel “patto Formativo”. In tutti i casi il primo giorno di rientro a scuola devono presentare giustificazione utilizzando il libretto scolastico.

In caso di indisciplina, il Responsabile dell’associazione si riserva il diritto di porre fine all’esperienza formativa dell’alunno in difetto, senza che ciò comporti alcuna incombenza per la Società Ospitante, dopo aver informato il Dirigente Scolastico dell’Istituto o il Tutor scolastico, che a sua volta avrà cura di avvisare i genitori dell’alunno.

**- Art. 8 -**

Ai sensi dell’art.2 del DPR 156/99, la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati nelle attività di tirocinio promosse dagli Istituti scolastici statali, è assicurata mediante la speciale forma di “gestione per conto dello Stato”, prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 190 del T.U. 1124/65 e regolamentata dal D.M. 10/10/1985 e specificatamente dalla Circolare 44 del 21 novembre *2016 “studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-34. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.”*

Inoltre l’ITIS “Stanislao Cannizzaro” stipula ogni anno scolastico due idonee polizze assicurative finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell’espletamento dello stage, dovessero derivare:

* **Assicurazione integrativa Infortuni**
* **Responsabilità civile verso terzi**

Gli estremi delle polizze verranno indicati nel “*Progetto Formativo Individuale*”.

**- Art. 9 -**

La società **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** si impegna a:

* Favorire l’inserimento degli studenti mettendoli in condizione di realizzare una valida ed esauriente esperienza;
* Assicurare una operatività finalizzata all’apprendimento;
* Fornire all’Istituto elementi per la valutazione dell’esperienza;
* Richiedere agli allievi l’osservanza della massima riservatezza su tutto quanto verrà a loro conoscenza circa la programmazione dall’ **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** essendo anch’essi partecipi, alla stregua di tutti coloro che operano all’interno dello stesso, del segreto professionale in materia di privacy;
* Rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, “Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” e ss.mm.ii. e a fornire, ai sensi dell’art. 37, all’avvio del percorso adeguata formazione in materia;
* Comunicare preventivamente all’Istituto scolastico e agli alunni eventuali variazioni degli orari rispetto a quelli stabiliti;
* Dotare ogni allievo dei DPI necessari all’espletamento delle attività.
* Garantire che presso le proprie strutture gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO sono conformi alle prescrizioni sanitarie generali e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste per il contrasto e la lotta alla diffusione del COVID19

La **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** è responsabile del comportamento dell’allievo e della sicurezza dello stesso; in caso di infortunio o di comportamento scorretto dell’allievo è tenuta ad informare tempestivamente il Tutor della scuola poiché non è prevista la presenza obbligatoria dello stesso durante lo svolgimento delle attività.

**- Art. 10 -**

La Legge 977/67, così come modificata dal D. Lgs. 345/99 e dal D. Lgs. 262/00, prevede che in nessun caso lo studente minorenne in esperienza di tirocinio o in alternanza scuola-lavoro acquisti la qualifica giuridica di “lavoratore minore” e pertanto lo stagista minorenne non deve essere sottoposto a visita medica preventiva. Tuttavia, ferma restando l’individuazione di attività che non espongano, di norma, il tirocinante a rischi particolari per la salute e sicurezza, nel caso in cui vengano ravvisati rischi specifici per l’attività, in base al documento di valutazione dei rischi dell’azienda, sarà obbligo del soggetto ospitante accertare l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati, prima che gli stessi entrino in azienda, anche chiedendo al soggetto promotore che vengano effettuate visite mediche preventive, da effettuarsi da parte del medico competente dell’istituzione scolastica.

**- Art. 11 -**

Le parti si impegnano a rispettare il progetto formativo e nomineranno proprio personale con funzioni di tutor. I nominativi dei tutor scolastici ed aziendali saranno riportati sul “Patto formativo”. L’ITIS “Stanislao Cannizzaro” nomina due insegnanti in qualità di tutor con responsabilità didattica con l’incarico di monitorare il percorso. La **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** individuerà a sua volta un Tutor aziendale con funzione di referente organizzativo delle attività tecniche.

**- Art. 12** -

A conclusione di ogni singolo periodo di stage, il Tutor della **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** produrrà insieme al Tutor scolastico, una relazione sul programma svolto, sottoscritto dagli allievi, e una relazione scritta con i risultati raggiunti dagli allievi esprimendo una valutazione del profitto raggiunto. Le valutazioni verranno assunte dal Consiglio di Classe per l’inserimento dei voti nel registro.

**- Art. 13** -

La presente convenzione di diritto privato, che può essere registrata in caso di contenzioso, da ciascuna delle parti, anche separatamente, con spesa a carico della parte registrante, viene stipulata nell’interesse pubblico, in applicazione, per quanto compatibili, degli artt. 2222 c.c. e seguenti.

In caso di controversie il foro competente è quello di Catania.

**- Art. 14** -

Per gli stampati relativi alla gestione del percorso **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** si rivolgerà al Tutor scolastico, per gli adempimenti amministrativo-contabili al Direttore Amministrativo dell’Istituto.

**- Art. 15** -

La durata della presente convenzione è **triennale** a partire dall’anno scolastico in cui viene sottoscritta con tacito rinnovo per ulteriori tre anni.

**- Art. 16** -

Al presente documento di convenzione viene allegato il foglio visura camerale della società soggetto esterno del percorso.

**IL RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Prof.ssa Giuseppina Montella*

­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_